

Metto a partito l'articolo 36 con le tabelle C e D.

(È approvato).

« Art. 37. La vedova od in difetto di essa i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare morto per causa di servizio, hanno diritto alla liquidazione, che si sarebbe effettuata, giusta gli articoli 32 e 39, al marito o padre.

« Si perde però tale diritto quando la causa della morte sia anteriore al matrimonio. »

**Colombo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Colombo.** Devo domandare uno schiarimento relativamente a questo articolo ed all'articolo precedente, che a questo si collega.

L'articolo 37 dice: « La vedova od in difetto di essa i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare morto per causa di servizio, hanno diritto alla liquidazione, che si sarebbe effettuata, giusta gli articoli 32 e 39, al marito o padre.

« Si perde però tale diritto quando la causa della morte sia anteriore al matrimonio. »

Se guardiamo, poi, all'articolo 32, troviamo che: « Nel caso di cessazione dal servizio di impiegati civili e di militari, che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle loro funzioni siano diventati inabili a prestare ulteriore servizio, restano ferme a loro favore le disposizioni speciali delle leggi in vigore all'applicazione della presente legge. »

Ora, guardando queste leggi speciali, trovo, per esempio, che all'articolo 23 della legge 22 aprile 1888 è attribuito ai militari feriti più o meno gravemente il massimo della pensione, o il massimo aumentato di una frazione.

Ora io comincio a domandare: quale sarà questo massimo con la presente legge? Sarà computato sui quattro quinti dello stipendio ultimo o sull'intero stipendio dedotta semplicemente la ritenuta? Perché il limite massimo della pensione è stato mutato col presente disegno di legge. Attualmente è uguale ai quattro quinti dello stipendio ultimo; invece con la nuova legge sarebbe lo stipendio ultimo meno la ritenuta.

Perciò domando in che senso si deve intendere questo limite massimo stabilito dalla legge precedente.

Ho citato il caso dei militari; avrei potuto

citare anche quello previsto dalla legge del 1864 per gli impiegati civili.

Per le vedove degli impiegati morti in servizio, l'articolo 24 della legge del 1864 e l'articolo 48 della legge del 1888 stabilisce che esse hanno diritto ad una pensione uguale alla metà del limite massimo dello stipendio. Anche qui domando che cosa si dovrà intendere per limite massimo, se quello ora vigente, o quello, che andrà in vigore colla nuova Cassa di previdenza.

Ci sono poi anche per le vedove e orfani dei militari delle disposizioni specialissime agli articoli 50, 51, 52 della citata legge del 1888, per effetto delle quali ai figli dei militari morti in servizio vengono concessi diritti di preferenza a posti gratuiti in istituti dello Stato, esenzioni da tasse scolastiche, e simili.

Domando se s'intenda che questi vantaggi siano conservati in base all'articolo 37.

Attendo dall'onorevole relatore e dal Governo alcuni schiarimenti su quanto ho avuto l'onore di esporre.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Roux, relatore.** Le questioni sollevate dall'onorevole Colombo meritano una risposta, tanto più avuto riguardo alla speciale sua competenza.

L'onorevole Colombo può esser certo che per tutti i casi da lui ricordati continueranno ad avere valore le leggi vigenti, cosicchè la condizione delle vedove, degli orfani di funzionari morti in servizio, e quella degli ufficiali, che debbono lasciare il servizio per malattia contratta in esso non muta per nulla. I loro diritti saranno commisurati alle leggi ora vigenti, e ad esse sarà anche commisurato l'ammontare della pensione. La nuova legge per tutti questi casi eccezionali e pietosi non ha nulla diminuito dei benefici assicurati dalle leggi attualmente in vigore. È questo il significato preciso dell'articolo 37.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per il tesoro.

**Fagioli, sotto-segretario di Stato pel tesoro.** Confermo le dichiarazioni dell'onorevole Roux, e mi permetto di ricordare all'onorevole Colombo, che, in armonia ai concetti che hanno ispirato questa disposizione, è stabilito all'articolo 57 che sarà compilato un testo unico di questa legge e delle leggi prece-